



Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Regionale Universitario di Coordinamento Regione Calabria (Co.R.U.C.)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'elezione della rappresentanza di n. 3 studenti nel Comitato Regionale di Coordinamento della Regione Calabria. E' eletto un rappresentante per ciascun Collegio elettorale.

Il mandato ha la durata di due anni accademici e può essere rinnovabile.

Art. 2 - Elettorato

Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo i rappresentanti degli studenti eletti nei Senati Accademici e nei Consigli di Amministrazione delle Università situate nel territorio della Regione Calabria.

L'ufficio competente a determinare le liste degli elettori è l'Ufficio Elettorale dell'Università sede della presidenza del Comitato. Le liste dovranno contenere l'indicazione dei dati anagrafici di ciascun elettore e l'Università di appartenenza.

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, presso l'Ufficio Elettorale suindicato e su apposita pagina web.

Art. 3 - Indizione e Validità delle votazioni

Il Presidente del Co.R.U.C. indice le elezioni almeno 15 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto da affiggersi negli albi delle Università interessate e darà comunicazione ai rettorati di ciascuna Università che provvederanno ad avvisare i rispettivi elettori almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il provvedimento determina il numero degli eligendi e fissa, altresì, l'orario di costituzione e di apertura del seggio, nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.





Ciascun elettore potrà esprimere una sola una preferenza e potrà votare esclusivamente per il candidato o uno dei candidati del proprio Collegio elettorale.

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 4 Collegi elettorali

Al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali, sono costituiti su base territoriale tre Collegi:

- Collegio dell'Università di Cosenza;
- Collegio dell'Università di Catanzaro;
- Collegio delle Università di Reggio Calabria;

Art. 5 - Candidature

Le candidature dovranno essere presentate per iscritto all'Ufficio Elettorale di cui all'art. 2, non oltre le ore 12.00 del settimo giorno precedente la data delle votazioni. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data, ora e numero progressivo assegnato al candidato.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome e Organo di governo dell'Università in cui gli stessi sono rappresentanti.

Le candidature sono rese pubbliche almeno 5 giorni prima della data delle votazioni, anche sulla pagina web dell'Università di presidenza del Comitato.

Ogni candidato può presentare la propria candidatura esclusivamente nell'ambito del collegio elettorale dell'Università presso la quale è iscritto.

Art. 6 Disposizioni generali sul voto

Nei Collegi elettorali dove sussistono due o più Università il voto dell'elettore attivo è ponderato in base al numero complessivo degli studenti iscritti nella propria Università, secondo i parametri sotto indicati:

- Il voto dell'elettore componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione appartenente ad un'Università con un numero di studenti superiore a 17.501 è pari a 1;





- Il voto dell'elettore componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione appartenente ad un'Università con un numero di studenti compreso tra 7.501 e 17.500 è pari a 0,5;
- Il voto dell'elettore componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione appartenente ad un'Università con un numero di studenti compreso tra 2.501 e 7.500 è pari a 0,25;
- Il voto dell'elettore componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione appartenente ad un'Università con un numero di studenti fino a 2.500 è pari a 0,125;

- Art. 7 - Commissione elettorale centrale

Con provvedimento del Presidente del Co.R.U.C. è istituita la Commissione Elettorale Centrale composta dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale, di cui all'art.2, e da un rappresentante degli studenti dei Senati Accademici o dei Consigli di Amministrazione di ciascuna Università interessata.

Art. 8 - Composizione e costituzione del seggio elettorale

Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto viene costituito il seggio elettorale presso l'Università di presidenza del Comitato.

Il seggio elettorale è composto da un presidente, due scrutatori e da un segretario, scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università di presidenza del Comitato.

Art. 9 - Operazioni elettorali

Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni elettorali e alla loro regolarità.

A tutte le operazioni elettorali può assistere uno studente che abbia diritto all'elettorato attivo per ciascuna delle istituzioni universitarie, purché non risulti candidato.

All'atto della costituzione del seggio, il Presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna dall'Ufficio elettorale il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto, nonché





di controllare l'agibilità del locale adibito a seggio elettorale e la presenza della cabina e garantire la segretezza e la libertà del voto.

Art. 10 - Modalità di voto

L'espressione del voto è libera e segreta.

Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:

- accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di un valido documento di riconoscimento munito di fotografia, ivi compreso il tesserino universitario;
- accerta l'iscrizione dell'elettore nell'elenco dei votanti;
- consegna a ciascun votante la scheda con la denominazione dell'Università di appartenenza e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
- assicura l'introduzione in apposita urna sigillata della scheda votata dall'elettore in cabina.

Il voto è espresso scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata, il cognome e nome del candidato che si intende votare.

Le operazioni di voto sono pubbliche: nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nell'elenco del seggio medesimo.

Art. 11- Modalità di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio presso il seggio, in seduta pubblica, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Sono nulle le schede che:

- non siano quelle consegnate nel seggio o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
- presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- contengano un voto espresso in modo equivoco, oppure a favore di persone che non risultino fra i candidati.





In caso di contestazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l'attribuzione provvisoria, annotando a verbale eventuali rilievi ad opposizione da parte degli elettori presenti nel seggio. La Commissione Elettorale Centrale provvede all'attribuzione definitiva dei voti.

Prima di togliere la seduta il Presidente:

- raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio e l'elenco firmato dai votanti in un plico che sigilla, e lo rimette al Direttore Generale dell'Università di presidenza del Comitato;
- rimette alla Commissione elettorale centrale l'altra copia del verbale del seggio.

Art. 12 - Determinazione dei risultati elettorali

La Commissione Elettorale Centrale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, elenca in ordine decrescente i candidati, a partire da quello che ha conseguito il maggior numero di preferenze e dichiara gli eletti in numero pari agli eligendi.

Nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, la Commissione Elettorale Centrale dichiara eletto il candidato più giovane di età.

Art. 13- Proclamazione degli eletti

Il Rettore Presidente del Comitato, sulla base della dichiarazione dei risultati trasmessi dalla Commissione Elettorale Centrale, proclama gli eletti con proprio decreto.

In caso di rinuncia dell'eletto, di decadenza, anche per cambiamento di status, e/o dimissioni prima della scadenza del mandato, subentra il primo dei non eletti per il quale persistano i requisiti di eleggibilità.

In mancanza, si procede entro trenta giorni ad elezioni suppletive.

16 GIU. 2014



IL RETTORE
Prof. Aldo Quattrone